

**COSA E'**

Data: 03/12/2015

E' una prestazione economica riconosciuta secondo il "Regime applicabile agli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee" ed erogata dal servizio competente dell'Istituzione della Comunità Europea, presso la quale l'ex agente temporaneo o contrattuale ha esercitato la sua attività.

**A CHI SPETTA**

All'ex agente temporaneo impiegato presso una istituzione delle Comunità Europee, residente in uno Stato membro della Comunità, che ha prestato servizio per almeno 6 mesi e che sia rimasto senza impiego a causa della cessazione dal servizio non imputabile a dimissioni o a risoluzione di un contratto per motivi disciplinari.

Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione, l'ex agente temporaneo deve iscriversi come persona disoccupata presso i servizi di collocamento dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza e deve adempiere agli obblighi previsti in materia di disoccupazione dalla legislazione di tale Stato. Inoltre, deve trasmettere ogni mese all'istituzione a cui apparteneva, l'attestato, modulo CE-AATC, compilato dall'istituzione competente dello Stato di residenza, che certifica l'avvenuto adempimento degli obblighi sopra citati.

**ADEMPIMENTI DELLE STRUTTURE INPS**

Il servizio competente dell'istituzione delle Comunità europee, presso il quale l'ex agente temporaneo o contrattuale esercitava la sua attività, compila i riquadri 1 e 2 del modulo CE-AATC, ne rilascia cinque copie all'interessato da consegnare ai servizi nazionali, per la compilazione dei riquadri di competenza.

Per quanto concerne gli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee residenti in Italia, le Strutture dell'Istituto sono tenute alla compilazione della sola parte B dell'attestato (modulo CE-AATC) che riporta le informazioni relative all'eventuale diritto alla prestazione di disoccupazione.

A detta tipologia di lavoratori non si applicano le disposizioni in materia di disoccupazione contenute nei regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009.

Ai lavoratori in argomento, che siano cittadini italiani residenti in Italia, in presenza di tutti i requisiti dovrà essere riconosciuta unicamente la prestazione di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati prevista dalla Legge n. 402 del 1975.